

N. 02984/2010 REG.SEN.
N. 00257/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 257 del 2010, proposto da:
Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con ATA imbottiti,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe C. Salerno, Carlo Emanuele
Gallo, con domicilio eletto presso l'avv.to Carlo Emanuele Gallo in
Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, in
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Cinzia Picco, Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso l'avv.to
Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto di cui

al verbale della Commissione di gara n. 2 del 7.1.2010;
della nota prot. n. 30568 del 24.12.2009, recante la comunicazione dell'esclusione del R.T.I. Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - ATA Imbottiti dalla gara di appalto e della successiva nota prot. n. 1688 del 21.1.2010;
della deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 20.1.2010 con cui è stata dichiarata formalmente chiusa la procedura di gara indetta con deliberazione n. 520 del 24.7.2009;
di tutti i verbali della procedura di gara aperta, ivi compresi i verbali n. 1 del 20.11.2009 e n. 2 del 7.1.2010 della Commissione di gara ed i verbali della Commissione tecnica n. 1 del 9.12.2009, n. 2 del 10.12.2009, n. 3 del 17.12.2009, n. 4 del 21.12.2009, n. 5 del 22.12.2009 e n. 6 del 23.12.2009;
della deliberazione o della determinazione recante la nomina della Commissione esaminatrice;
di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati;
e per la condanna dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano intimata al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente con ogni conseguente statuizione, sia in fatto che in diritto; in estremo subordine si domanda la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex art. 1137 c.c.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo che, con deliberazione n. 520 del 24.7.2009, la A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano ha indetto procedura aperta per l'affidamento del servizio noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura nonché movimentazione e trasporto biancheria piana e confezionata, comprensivo della ristrutturazione del locale guardaroba, per un periodo contrattuale di 60 mesi, con importo a base d'asta pari ad € 4.001.741,68 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione n. 277 del 29.9.2009 e con successiva determinazione n. 298 del 20.10.2009 sono stati approvati gli avvisi relativi alle informazioni complementari, procedure incomplete e rettifiche, concedendo due proroghe e fissando termine a tutto il 23.10.2009. La prima seduta pubblica di gara veniva fissata alla data del 20.11.2009; pervenivano due offerte. Entrambe venivano escluse come risulta dal verbale n. 2 del 7.1.2010. Hospital Service veniva esclusa per non aver presentato i campioni come richiesto dal capitolato speciale di gara; la ricorrente veniva esclusa per difformità della campionatura rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

Con deliberazione n. 63 del 20.1.2010 la procedura veniva dichiarata formalmente chiusa e veniva indetta una nuova gara prorogando il contratto in essere con la ricorrente sino all'1.2.2010 sino all'aggiudicazione della nuova procedura e comunque sino al 30.4.2010.

Lamenta parte ricorrente, in relazione alla commissione giudicatrice, la violazione ed omessa applicazione dell'art. 84 co. 1 e 2 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione dei principi in tema di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara nonché la violazione del principio del collegio perfetto. La commissione giudicatrice sarebbe stata composta dall'avv.to Mazzei, Presidente, dalla dott.ssa Carignola, anche come testimone, dalla sig.ra Montaldo, anche come testimone. Il verbale n. 1 è altresì stato sottoscritto come ufficiale rogante dal dott. Cingolati. Dal verbale n. 1 si ricava che Presidente delegato dall'avv.to Mazzei risulta la dott.ssa Carignola mentre intervengono come testimoni la signora Giuseppina Accolla e la signora Montaldo. La seconda non figura tra i componenti della Commissione presenti alla prima seduta, sicchè la commissione pare avere operato in composizioni mutevoli nel tempo in violazione del principio della collegialità e del collegio perfetto.

Si deduce inoltre la violazione dell'art. 84 co. 4 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione dei principi in tema di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara in quanto la signora Montaldo e la dott.ssa Carignola, componenti e testimoni della Commissione, hanno svolto altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto sicchè erano colpite da incompatibilità quali componenti della commissione di gara.

Sussiste poi la violazione ed omessa applicazione dell'art. 84 co. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione dei principi in tema di composizione delle commissioni giudicatrici che richiedono che le medesime siano composte di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Tra i componenti la Commissione tecnica figura infatti il geom. Caputo, "collaboratore tecnico professionale Geometra" che non vanta alcuna

competenza nell'ambito dei servizi oggetto di gara.

In relazione alle verbalizzazioni della commissione giudicatrice e della commissione tecnica lamenta poi parte ricorrente la violazione dell'art. 97 co. 1 della Costituzione e la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, nonché l'omessa verbalizzazione delle modalità di custodia dei plichi. In particolare nei verbali non risulta annotata alcuna modalità di custodia idonea a garantire la segretezza dei plichi nel lasso di tempo di durata della procedura (20 novembre 2009-7 gennaio 2010). Nel verbale del 20.11 compare una formula generica che non individua alcuna particolare modalità di custodia idonea a garantire la segretezza dei plichi. Nei verbali della Commissione tecnica più volte apoditticamente si dà atto dell'integrità dei plichi, senza alcuna indicazione circa le modalità di conservazione.

Con analogo motivo di ricorso si censura poi l'omessa verbalizzazione delle operazioni di gara svolte in seduta segreta, verbalizzazione dalla quale non è dato evincere come sia stata concretamente svolta l'analisi di dettaglio della documentazione tecnica presentata e il modus operandi della commissione tecnica.

Lamenta infine parte ricorrente la violazione dell'art. 51 del capitolato speciale e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 nonché del principio di proporzionalità e ragionevolezza e l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e arbitrarietà macroscopica, illegittimità e contraddittorietà.

L'esclusione è stata comminata in relazione ad una fattispecie non contemplata dalla legge di gara, che tale sanzione comminava esclusivamente per la mancata presentazione del plico contenente la campionatura, per l'eventuale indicazione di prezzo nel modulo K da allegare alla campionatura e la mancata presentazione di un campione. Alla

ricorrente venivano contestate delle difformità della campionatura dal capitolato. Tuttavia, alla luce delle contestazioni, rispetto al giaccone invernale autisti la Cippelli presentava due giacconi, uno con interno trapuntato e uno con interno in pile, sicchè l'addebito di non aver presentato quello trapuntato è infondato; quanto alla Polo autista veniva presentata una polo con manica a giro corta rifinita con bordo a coste elasticizzate, con uguale infondatezza della contestazione; quanto alla "tuta impermeabile sorvegliante" non si evinceva dal capitolato la composizione merceologica dell'articolo richiesto; quanto ai grembiuli, per mero errore, veniva poi inserito un grembiule privo di tasche, fermo restando che dalla allegata scheda di presentazione era evincibile che il grembiule era conforme a quello richiesto; analogo disguido si verificava in relazione alla cravatta presentata in sintetico anzicchè in misto seta e per la quale, comunque, la difformità non poteva essere ritenuta tale da giustificare l'esclusione. Dal verbale n. 5 del 22.12.2009 si evince poi che la ricorrente conseguiva una valutazione della campionatura presentata pari a "buono" per tutti i campioni, esclusa la valutazione di "sufficiente" per il giaccone invernale e la camicia lavoro. Anche dal verbale n. 6 del 23.12.2009 si evincono poi valutazioni oscillanti tra il buono e il sufficiente; quanto alle campionature errate la stazione appaltante ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi del potere di chiedere chiarimenti ed integrazioni.

Conclude parte ricorrente che le dedotte illegittimità si trasmettono per illegittimità derivata a tutti gli atti successivi.

In punto risarcimento chiede in principalità di essere reintegrata in forma specifica nella procedura, in subordine un ristoro patrimoniale; in relazione al danno chiede che venga quantificato nel 10% dell'utile, non avendo potuto allo stato reimpiegare il personale coinvolto e, comunque, nel 5%

oltre rivalutazione della data della sentenza al saldo.

In subordine chiede il riconoscimento della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante con ristoro delle spese sopportate in vista della conclusione del contratto e delle occasioni perdute, nonché del pregiudizio per mancato accrescimento del curriculum aziendale.

Si è costituita l'amministrazione resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato Hospital Service s.r.l.; si impugna infatti anche la nuova deliberazione del 29.1.2010 n. 63, con la quale è stata indetta una procedura negoziata avente il medesimo oggetto, gara alla quale Hospital Service s.r.l è stata invitata a partecipare. Contesta altresì parte resistente l'indecifrabilità dell'interesse ad agire, non essendo stati graduati i motivi di impugnazione, i quali porterebbero ad esiti tra loro incompatibili: l'azzeramento della gara ovvero l'aggiudicazione della stessa in esito al proseguimento della medesima.

Nel merito contesta che i soggetti citati in ricorso facessero parte della commissione che ha esaminato le offerte; quest'ultima era composta dalla dott.ssa Silavaplana, dalla signora Pelassa e dal geometra Caputo. Tale commissione è rimasta immutata. Altra e diversa questione concerne il seggio di gara e i responsabili del procedimento, là dove sono intervenute delle modifiche unicamente perché l'avv.to Mazzei veniva collocata in quiescenza; nessuna illegittimità discende poi dalla presenza del geom. Caputo nell'ambito della commissione tecnica, poiché la gara aveva anche ad oggetto la ristrutturazione del locale guardaroba sicchè risultava pertinente la professionalità del geometra.

Quanto alla verbalizzazione non era corretta la tesi dell'assoluta mancanza di indicazioni circa la conservazione dei plichi, dandosi regolarmente atto della loro integrità e regolare tenuta e non essendovi onere di ulteriori

precisazioni; quanto alla verbalizzazione delle sedute della commissione tecnica occorre tenere presente che la medesima ha compilato apposite schede esplicative dell'attività svolta e costituenti parti integranti del verbale.

Quanto infine all'esclusione evidenzia l'amministrazione come, a prescindere dalla previsione di specifiche sanzioni nella legge di gara, non può ignorarsi la possibilità che si verta in ipotesi di aliud pro alio, essendo taluni dei prodotti offerti difformi dalle caratteristiche minime indicate negli allegati alla legge di gara. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

Con memoria depositata in data 6.4.2010 parte ricorrente ha controdedotto che il provvedimento di esclusione, in assenza di qualsivoglia aggiudicazione provvisoria, non consente l'individuazione di alcun controinteressato; inoltre la chiusura della procedura e l'indizione di una nuova gara sono state deliberate quando la Hospital Service era già stata esclusa dalla prima procedura con provvedimento in data 9.12.2009, in oppugnato. In nessun momento quindi Hospital Service ha assunto la qualità di aggiudicataria provvisoria o definitiva. Quanto alla graduazione dei motivi di ricorso precisa la ricorrente che le censure vanno esaminate secondo logica e ragionevolezza, nonché alla luce del principio di economicità degli atti, sicché è ex se evidente come la ricorrente abbia innanzitutto interesse all'annullamento della sua esclusione; resta fermo anche l'interesse ad una ripetizione della gara che la vede unica residua concorrente legittimamente presente e l'ovvio interesse a che si termini la procedura, nel cui ambito era rimasta unica concorrente, piuttosto che iniziare una nuova procedura negoziata, che per contro ha proprio l'effetto di rimettere in gara la Hospital Service legittimamente esclusa. Nel merito ribadisce la fondatezza dei propri assunti, ferma la circostanza che nessuna

norma distingue seggio e commissione di gara e che, nel caso di specie, proprio dal cosiddetto seggio di gara è venuta la convalida della soluzione di escludere la ricorrente.

Con ordinanza n. 241/10 veniva accolta l'istanza cautelare.

Con memoria depositata in data 5.5.2010 per l'udienza di merito parte resistente ha insistito nei dedotti motivi di inammissibilità. Insiste ulteriormente per il profilo di carenza di interesse in relazione alle domande azionate; evidenzia come, in sede di ottemperanza, l'amministrazione dovrebbe procedere ad una rivalutazione delle offerte, resa impossibile dalla loro messa a disposizione per la ricorrente che non ne ha garantito la conservazione; infine residuerebbe la possibilità per l'amministrazione di determinarsi per la rinnovazione della gara.

Nel merito insiste nelle difese già esplicitate, contestando altresì la sussistenza di qualsivoglia danno.

Con memoria depositata in data 28.5.2010 parte ricorrente ha ribadito i propri assunti difensivi.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 4.6.2010.

DIRITTO

Devono essere respinte le plurime eccezioni preliminari di inammissibilità mosse da parte resistente.

E' pacifico che l'impugnazione dell'esclusione della ricorrente è avvenuta quando nessuna altra ditta concorrente risultava ancora legittimamente in gara; l'unica altra partecipante è infatti a sua volta stata esclusa con provvedimento inoppugnato. E' inoltre pacifica giurisprudenza quella secondo cui nessun controinteressato è ordinariamente ravvisabile nell'impugnativa di un provvedimento di esclusione da una gara, fatta salva la successiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (che

ovviamente vede controinteressato l'aggiudicatario), insussistente nel caso di specie.

Neppure è sostenibile che la Hospital Service s.r.l. sarebbe controinteressata, in quanto invitata a partecipare alla procedura negoziata successivamente indetta dall'amministrazione per l'aggiudicazione del medesimo servizio con deliberazione anche impugnata in questa sede; se pure è evidente che l'onere di portare a termine la prima procedura non potrebbe che travolgere la seconda, indetta sul presupposto del valido esito negativo della prima, anche in tal caso la Hospital Service non assume altro che il ruolo di mero aspirante all'aggiudicazione, non essendo ovviamente dato sapere, a prescindere dal presente giudizio, né se la medesima sarà aggiudicataria né se la stessa complessiva procedura arriverà ad un esito favorevole per qualche concorrente, ben potendosi verificare situazioni analoghe a quelle che hanno vanificato la procedura per cui oggi è causa. Non si ritiene pertanto che sia ravvisabile nella Hospital Service un controinteressato portatore di concreto ed attuale interesse alla conservazione degli atti impugnati, potendosi al limite dire che essa beneficia di un del tutto potenziale e futuro riflesso favorevole derivante dalla vanificazione della prima procedura.

Si legge sul punto nella giurisprudenza d'appello: "Nel caso di gare di appalto, il ricorso proposto avverso l'esclusione non deve essere notificato ad alcun controinteressato, salvo che il provvedimento intervenga quando la gara si è conclusa, nel qual caso il gravame deve essere notificato all'impresa aggiudicataria. Nel caso di impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara adottato prima dell'aggiudicazione, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso la notifica del ricorso stesso all'Amministrazione appaltante, non essendovi un onere del ricorrente di

seguire gli sviluppi del procedimento e di impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, salva la facoltà di questi ultimi di proporre l'opposizione di terzo" (CGA 29.1.2007 n. 7; in senso analogo Cons. St. sez. V 28.5.2005 n. 5200; Cons. St. sez. V 13.5.2002 n. 2581).

Le eccezioni di inammissibilità per mancata notificazione alla Hospital service s.r.l. devono pertanto essere disattese.

Infondata è anche l'eccezione che assume una "incomprensibilità" dell'interesse ad agire. La struttura dell'atto di impugnazione e la graduazione dei provvedimenti impugnati consente di comprendere chiaramente che la ricorrente ha, in principalità, interesse all'annullamento della propria esclusione, potendo così conseguire in forma specifica il preminente "bene" cui aspira, dato dalla possibilità di un esito favorevole della procedura. Inoltre la struttura dell'atto introduttivo è stata ulteriormente chiarita nelle varie memorie difensive. E' certamente nella disponibilità delle parti (salvo ovviamente il divieto di tardivamente formulare nuovi motivi di ricorso) la miglior graduazione e articolazione dei motivi di ricorso, così come la rinuncia ai medesimi; non è discutibile che, ferme le censure, la parte possa puntualizzare la graduazione del proprio interesse. Sicchè, pur ritenendo che una piana lettura dell'atto introduttivo non giustifichi in alcun modo i dubbi posti dall'amministrazione, resta il fatto che la ricorrente ha ulteriormente puntualizzato la graduazione dei propri interessi come è legittimo fare.

Incomprensibile appare infine la censura di carenza di interesse perché l'amministrazione non avrebbe conservato l'offerta tecnica con modalità tali da consentire la prosecuzione della procedura; è evidente infatti come o la ricorrente ha ritirato la propria offerta facendo espressa acquiescenza (ma tanto sarebbe certamente stato dedotto ed eccepito

dall'amministrazione) o, pendente un ricorso volto ad ottenere la prosecuzione della gara, rientra negli elementari doveri di correttezza dell'amministrazione garantire che la procedura venga "congelata" (tanto più essendo stato preannunciato l'accoglimento del ricorso) in modo da consentire una corretta ottemperanza al giudicato; così pare incomprensibile la tesi per cui l'astratta possibilità che l'amministrazione decida, anche in esito al giudizio, di procedere ad una nuova gara priverebbe di attualità l'interesse alla ricorrente. E' evidente come i modi e i tempi dell'ottemperanza non potranno che venire in considerazione nelle sedi proprie, fermo restando che la ricorrente vittoriosa ben potrà censurare eventuali atti elusivi o violativi del giudicato, così come la pur teoricamente legittima scelta di "azzerare" una gara e riprodurla dovrà essere giustificata sulla scorta del preciso interesse pubblico ad una duplicazione di procedure, con connessa duplicazione di costi, e sarà sempre suscettibile di censure da parte di chi se ne ritenga lesa. Resta in ogni caso ferma la domanda risarcitoria in termini patrimoniali prospettata in subordine rispetto alla reintegrazione in forma specifica.

Ritenuto quindi che le eccezioni preliminari non possano trovare accoglimento si passa alle censure di merito delle quali si procede al preliminare esame di quella che dichiaratamente meglio soddisfa l'interesse della ricorrente.

La ricorrente censura la propria esclusione in quanto disposta per talune difformità dei capi presentati nel campionario rispetto alle caratteristiche prescritte negli atti di gara.

E' pacifico tra le parti che la fattispecie non era contemplata "a pena di esclusione" dal bando; la stessa amministrazione difende il proprio operato invocando l'*aliud pro alio*, cioè una radicale difformità del bene offerto dal

bene/servizio posto in gara, tale da integrare una vera e propria difformità dell'offerta del concorrente e da giustificare la non aggiudicazione a prescindere da qualsivoglia puntuale previsione del bando.

La tesi nella sua evidente natura di extrema ratio non si attaglia al caso di specie.

Le parziali difformità dal campionario proposto e contestate alla ricorrente (in un panorama di oltre 90 campioni richiesti dagli allegati alla legge di gara) con il provvedimento di esclusione sono le seguenti: il grembiule a tunica distribuzione mensa è sprovvisto delle due tasche previste; il giaccone invernale autista presenta l'imbottitura non trapuntata bensì in pile; la cravatta autista è in tessuto sintetico anziché in misto seta; la polo autista/sorvegliante presenta la manica corta priva di bordo a coste elasticizzate; la tuta impermeabile è un abbinamento di due capi di vestiario di composizione merceologica diversa (cfr. comunicazione di esclusione sub. doc. 7 parte resistente).

A fronte di suddette parziali difformità limitate a 5 capi, sull'elevato numero di campioni prodotti, la stazione appaltante ha ritenuto di non dover neppure interpellare la ricorrente procedendo ad una esclusione, non prevista dal bando, ed invocando oggi il cosiddetto aliud pro alio. In giudizio la ricorrente deduce di avere presentato un grembiule senza tasche per mero errore, contesta di aver prodotto solo un giaccone con interno in pile, deducendo di averne prodotto anche due con interno trapuntato, deduce che la conformità della manica della polo autista offerta era evincibile dalla scheda tecnica allegata, deduce che il capitolato non imponeva un unico indumento quale "tuta impermeabile" né una precisava la composizione merceologica richiesta. A prescindere dalla questione di merito è evidente come la mancanza di una precisa sanzione nella legge di

gara e la specificità delle contestazioni (incidendo parzialmente su 5 capi tra quasi 100) avrebbe imposto certamente un invito all'integrazione, o avrebbe potuto giustificare una minor valutazione dell'offerta tecnica ma in nessun modo ed ictu oculi non integrano in fattispecie di "aliud pro alio", non essendo una cravatta "inservibile" per la sua diversa composizione o una giacca invernale inutilizzabile perché in pile anziché trapuntata. La tesi dell'aliud pro alio, unica invocabile ed invocata a fronte di una mancanza di sanzione della legge di gara, pare decisamente sproporzionata: la nozione è stata elaborata dalla dottrina civilistica per sottrarre l'acquirente alle rigide decadenze proprie delle azioni edilizie, consentendogli una miglior tutela in un più ampio margine di tempo quando i vizi o le mancanze di qualità contestate si presentano di tale entità e gravità da rendere il bene inservibile e giustificare una maggior protezione del contraente danneggiato.

Se questa è la ratio dell'istituto, pare al collegio difficilmente sostenibile che si versi in siffatta ipotesi nel caso di specie.

La domanda deve dunque trovare accoglimento, non trovando la disposta esclusione senza alcun tipo né di contraddittorio né di invito a precisare o integrare la campionatura giustificazione in un'ottica di leale collaborazione tra le parti né tanto meno in norme di legge o di gara.

Deve dunque essere annullata la disposta esclusione dalla gara di cui al verbale n. 2 del 7.1.2010, con travolgimento degli atti consequenziali. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

La ricorrente consegue in tal modo l'auspicata reintegrazione in forma specifica dovendo l'amministrazione portare a termine la procedura illegittimamente arrestata.

Non residua quindi allo stato spazio per profili risarcitori.

Stante la complessità della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima -

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO